



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Liquidazione parcelle prof. avv. Vincenzo Caputi Iambrenghi per definizione giudizi dinanzi al TAR.

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno (dieci) del mese di ottobre, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE (a.g.)

7. Alberto MESSINESE (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

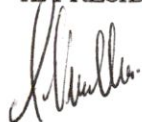
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Viste le deliberazioni n° 27 del 28/01/88, n° 126 del 30/03/88 e n° 145 del 21/04/88 con cui la Commissione Amministratrice affidava il mandato di costituzione in giudizio al prof. avv. Vincenzo Caputi Iambrenghi, avverso i ricorsi al T.A.R. di Bari promossi dalla Coop.va La Raffaello per l'annullamento della deliberazione di aggiudicazione e di tutti gli atti connessi relativi all'affidamento del servizio di pulizia per l'anno 1988;
- Atteso che con sentenza n° 218 del 5/dicembre/1995 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, riuniti i ricorsi proposti dalla soc. coop.va La Raffaello, li ha respinti e ha condannato la ricorrente al pagamento della somma di £ 2.000.000 a favore dell'AMAT e di £ 1.000.000 in favore dell'altra Società chiamata in causa;
- Vista la nota del 29/03/96, prot. aziendale n° 3482, inviata dal prof. avv. Iambrenghi con cui chiede il pagamento degli allegati prospetti di parcelle ammontanti rispettivamente a £ 4.085.100, oltre a IVA, £ 3.868.860, oltre a IVA e £ 4.153.000 (detratte £ 1.000.000 per anticipazione), oltre a IVA;
- Atteso potersi procedere alla liquidazione delle stesse ritenendo congruo l'onorario richiesto;
- visto il bilancio preventivo 1996;
- visto il D.P.R. n° 902/1986;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore del prof. avv. Vincenzo Caputi Iambrenghi per l'importo complessivo di £ 12.106.960, oltre a IVA e CAP, a fronte delle prestazioni professionali rese nelle controversie giudiziarie svoltesi dinanzi al T.A.R. - Sezione di Bari -, in narrativa specificate;
- di far gravare detta spesa a carico del bilancio preventivo 1996, alla voce di Mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi";
- di procedere al recupero delle spese legali ammontanti a £ 2.000.000 nei confronti della ditta Memmola.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **10 OTT. 1996**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. N. A. I.
IL DIRETTORE
(Semenza Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 17/ottobre/1996

Prot. n° : Dir/ 2004/96

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

M. D. 96

Compiegate alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 10 ottobre 1996, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 213 - 214 - 215 - 216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 -
222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 227 - 228 - 229 - 230 - 231 - 232 -
233 - 234.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)



218/96

REPUBBLICA ITALIANA

N. Reg.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ANNO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari,
sezione prima, composto dai magistrati:

N. Ric.

ANNO

Dott.	Amedeo	URBANO	PRESIDENTE
Dott.	Pierfrancesco	UNGARI	COMPONENTE
Dott.	Giancarlo	MONTEDORO	COMPONENTE

164/88
710/88
991/88

nella Camera di Consiglio del 5 dicembre 1995;

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sui ricorsi riuniti n° 164/1988, 710/1988 e 991/1988 proposti dalla
SOC. COOP. "LA RAFFAELLO", di Carosino (TA), in persona
dell'amministratore unico legale rappresentante pro-tempore Raffaele
Memmola, rappresentata e difesa dagli Avv. Aldo Loiodice e Pietro
Pierri, il primo anche domiciliatario in Bari, via Nicolai n. 29;

CONTRO

l'A.M.A.T. - Azienda Municipalizzata Autotrasporti Pubblici di
Taranto, in persona del presidente pro-tempore, rappresentata e difesa
dall'Avv. Vincenzo Caputi Jambrenghi, anche domiciliatario in Bari,
via Abate Eustasio n. ;

e nei confronti

-quanto al ricorso n. 710/1988, della S.r.l. Universal Service, di
Taranto, in persona dell'amministratore unico Antonia Cervellera,
rappresentata e difesa dagli Avv. Enrico Dalfino ed Alberto Bagnoli,
anche domiciliatari in Bari, via Q. Sella n. 13;





-quanto al ricorso n. 991/1988, della Ditta "Lux", impresa di pulizia di Spinazzola, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

-quanto al n. 164/1988, del telegramma a firma del direttore generale dell'AMAT, di invito a sgomberare il locale aziendale detenuto;

-quanto al n. 710/1988, della deliberazione della Commissione amministratrice dell'AMAT n. 331 in data 12/11/1987;

-quanto al n. 991/1988, della deliberazione della Commissione amministratrice dell'AMAT n. 332 in data 12/11/1987;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'AMAT e della Ditta Lux di Spinazzola;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 5 dicembre 1995 la relazione del Pr. ref. Pierfrancesco Ungari ed uditi altresì gli Avv. Donato Antonucci (in sostituzione di Loiodice) e Francesco Muscatiello (in sostituzione di Caputi Jambrenghi);

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;

FATTO

1. Con il ricorso n. 164/1988, viene impugnato il telegramma in data 27/11/1987, a firma del direttore generale dell'AMAT, con il quale la cooperativa ricorrente è stata invitata "giusta scadenza contrattuale" a sgomberare il locale dell'azienda, strumentale all'esecuzione del servizio di pulizia degli autobus e degli uffici AMAT-affidato alla



Handwritten signature or initials.

ricorrente per la durata di un anno con contratti n. 3620 e n. 3621 in data 12/12/1985.

La ricorrente lamenta:

1) e 3), sviamento ed errore sui presupposti, in quanto il rapporto contrattuale, dapprima scadente al 1/12/1986, era stato prorogato in attesa dell'espletamento di nuove gare;

2) e 4), difetto di motivazione, in quanto, nel decidere di interrompere il rapporto in regime di proroga (affidando, con deliberazione n. 352/1988, immediatamente esecutiva, il servizio per 90 giorni "in precario" alla S.r.l. Universal Service ed alla Ditta Lux, aggiudicatarie delle gare in base alle delibere n. 321/1988 e n. 322/1988 : da notare che le tre deliberazioni non hanno ancora superato il controllo), l'Amministrazione avrebbe dovuto considerare la convenienza del contratto con la ricorrente, che prevede prezzi inferiori.

5) incompetenza, in quanto il provvedimento avrebbe dovuto essere adottato dalla commissione amministratrice.

L'AMAT ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, in quanto il telegramma impugnato rappresenta un atto paritetico meramente conseguente alla scadenza del contratto con la ricorrente (la cui proroga era limitata ad un anno, in applicazione dell'art. 2 del capitolato tecnico d'appalto). Anche qualora l'impugnazione si ritenesse estesa alla deliberazione n. 352/1987, il ricorso sarebbe inammissibile per difetto di interesse della ricorrente, nonché per insindacabilità della scelta di merito operata dall'Azienda. Nel merito, ha eccepito che il presupposto della scadenza sussisteva e non

PR

richiedeva alcuna motivazione ulteriore; che la convenienza dei prezzi previsti dal precedente contratto era apparente, stante la pendenza di un giudizio civile sulla revisione prezzi richiesta dalla ricorrente; e che la competenza del direttore generale era pacifica trattandosi di atto di gestione e comunque ben potendo la commissione amministratrice affidare poteri al direttore ai sensi dell'art. 23, u.c., DPR 902/1986 (regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali).

2. Con il ricorso n. 710/1988, la cooperativa ricorrente impugna la deliberazione della Commissione amministratrice dell'AMAT n. 331 in data 12/11/1987, di approvazione del verbale di aggiudicazione del servizio di pulizia degli autobus alla Universal Service s.r.l.

Lamenta di essere stata esclusa dalla licitazione privata poichè "esaminati i documenti e constatato che la busta contenente l'offerta non identifica l'oggetto della gara, il certificato del Tribunale non è conforme".

Deduce i seguenti vizi:

- 1) travisamente ed errore dei presupposti, poichè la circostanza della mancata indicazione dell'oggetto della gara non è veritiera.
- 2) violazione del bando di gara ed illogicità, poichè, comunque, la omessa indicazione dell'oggetto della gara sulla busta piccola chiusa contenente l'offerta non sarebbe rilevante, in quanto formalità inutile dato che, trovandosi all'interno del plico, perviene nelle mani del funzionario aggiudicante solo in esguito all'apertura del plico ed è, quindi, automaticamente ricollegabile alla gara.

3) errore e travisamento dei presupposti e difetto di motivazione, in quanto il certificato era stato allegato ed era conforme alla richiesta del bando, nè d'altra parte dal provvedimento di esclusione è desumibile in che cosa potesse ritenersi "non conforme".

Con eccezioni coincidenti, l'AMAT e la Universal Service s.r.l. hanno sottolineato che la indicazione dell'oggetto della gara anche sulla busta chiusa contenente l'offerta era prescritta a pena di esclusione dalla lettera di invito approvata con deliberazione n. 238/1987 (e la relativa clausola; peraltro rispondente ad un chiaro interesse al lineare ed ordinato svolgimento delle operazioni di gara, non è stata impugnata), che tale indicazione risulta omessa nell'offerta della ricorrente (cfr. fotocopia della busta depositata), che il certificato esibito dalla ricorrente non era conforme alla legge 15/1968 in quanto conteneva un'aggiunta nella parte finale (concernente l'assenza di procedure concorsuali nell'ultimo quinquennio) mediante interlineatura, anzichè mediante chiamata in calce.

3. Con il ricorso n. 991/1988, la ricorrente impugna la deliberazione della Commissione amministratrice n. 332 in data 12/11/1987, di approvazione del verbale di aggiudicazione del servizio di pulizia dei locali alla impresa Lux.

L'esclusione è basata sulla omessa indicazione dell'oggetto della gara sulla busta contenente l'offerta.

Le censure sono identiche a quelle sopraindicate sub 1) e 2), e identiche sono anche le relative eccezioni.

All'udienza del 5 dicembre 1995, il Collegio si è riservata la decisione.

DIRITTO

I tre ricorsi possono essere riuniti ai fini di un'unica decisione, stante la evidente connessione oggettiva, oltre che soggettiva.

1. Il primo ricorso (164/1988) concerne l'impugnazione del telegramma in data 27/11/1987, con cui il direttore generale dell'AMAT di Taranto ha invitato la cooperativa ricorrente - "giusta scadenza contrattuale rapporto" - a sgomberare il locale dell'azienda, fino ad allora detenuto per l'espletamento del servizio di pulizia degli uffici e degli autobus dell'azienda, in base ai contratti nn. rep. 3620 e 3621 in data 12/12/1985.

L'invito a sgomberare è da porre in relazione all'aggiudicazione a terzi dei servizi di pulizia in questione -disposta, in esito a licitazione privata, con deliberazioni della Commissione amministratrice dell'AMAT n. 331 e n. 332 in data 12/11/1987- ed all'affidamento dei servizi "in forma precaria" per un periodo non superiore ai 90 giorni alle imprese aggiudicatarie, disposto con deliberazione n. 352 in data 26/11/1987, nelle more del procedimento di controllo sulle aggiudicazioni e della conseguente sottoscrizione dei contratti.

La ricorrente mostra di voler ricomprendere nell'impugnazione anche la deliberazione n. 352/1987, anche se non viene espressamente indicata nell'epigrafe del ricorso.

Pertanto, deduce cinque vizi, variamente articolati (descritti nella narrazione in fatto che precede), tutti basati sul presupposto della perdurante efficacia -al momento dell'adozione della deliberazione n. 352/1987- dei rapporti contrattuali derivanti dai contratti suindicati,

stipulati in data 12/12/1985, in forza di proroghe successivamente intervenute.

Senonchè, dalla lettura del contratto n. 3621, relativo al servizio di pulizia degli uffici (depositato in giudizio dalla stessa ricorrente, mentre il contratto n. 3620, relativo al servizio di pulizia degli autobus, non è stato acquisito), si evince che l'art. 2, stabiliva che "l'appalto avrà durata di 1 (uno) anno, secondo l'art. 2 del Capitolato Tecnico di Appalto, a partire dalla data inizio lavori 1°/12/1985". L'art. 2 del Capitolato, a sua volta, prevedeva che "La durata del presente contratto è di anni 1 (uno) dalla data di stipula del contratto, prorogabile per un secondo periodo pari al primo, semprechè la ditta aggiudicatrice dichiari 3 (tre) mesi prima della scadenza contrattuale di mantenere inalterate le modalità accettate; in tal caso sui prezzi offerti verrà applicata una maggiorazione pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per il periodo decorso".

La ricorrente si limita ad affermare che "i contratti, con scadenza 1° dicembre 1986, erano già stati verbalmente prorogati in attesa dell'espletamento delle nuove gare" (pag. 4 del ricorso), ma non specifica i termini della proroga, nè fornisce alcuna prova del proprio assunto.

La difesa dell'Amministrazione, da parte sua, eccepisce che la proroga aveva durata annuale, secondo quanto risulterebbe dalla deliberazione n. 331 in data 24/9/1986, e che quindi il rapporto scadeva il 1/12/1987. Va notato che detta deliberazione viene citata e qualificata, in termini conformi a quelli esposti in giudizio dalla difesa

dell'AMAT, anche nelle premesse delle deliberazioni nn. 331 e 332 in data 12/11/1987, impugnate con il secondo ed il terzo ricorso.

Nessuna controdeduzione ha svolto la difesa della ricorrente.

Ad avviso del Collegio, pur non essendo state acquisite al giudizio copie del contratto n. 3620/1985 e della deliberazione n. 331/1986, in considerazione del fatto che la ricorrente dovrebbe avere la disponibilità degli atti sui quali basa il proprio assunto -e quindi sopporta le conseguenze di non aver assolto il relativo onere-, nonché dell'esistenza di riferimenti plurimi e puntuali -ancorché non accompagnati da una esauriente produzione documentale- a supporto della prospettazione dell'AMAT, quest'ultima può ritenersi fondata.

Pertanto, essendo scaduto il rapporto contrattuale con l'AMAT, la ricorrente non aveva alcun titolo per contestare le decisioni dell'AMAT concernenti l'affidamento del servizio per il periodo successivo al 1/12/1987, ivi compresa quella -strettamente conseguenziale alla scadenza- di riacquisire la disponibilità del locale utilizzato dalla ricorrente.

Vale a dire, la ricorrente difetta di interesse a proporre il ricorso in esame, che, quindi, dev'essere dichiarato inammissibile.

2. Con il secondo ricorso (710/1988), la ricorrente impugna la propria esclusione dalla licitazione privata per l'affidamento del servizio di pulizia degli uffici, unitamente alla deliberazione della commissione esaminatrice n. 331 in data 12/11/1987, di aggiudicazione alla Universal Service s.r.l..



Handwritten signature or initials.

L'esclusione è stata disposta con la seguente motivazione (cfr. verbale della commissione esaminatrice in data 31/10/1987, recepito dalla commissione amministratrice dell'AMAT, depositato in giudizio dalla difesa dell'AMAT): "esaminati i documenti e constatato che la busta contenente l'offerta non identifica l'oggetto della gara; il certificato del Tribunale non è conforme, la Società non è ammessa alla seconda fase della gara".

La lettera di invito prevedeva che l'offerta dovesse essere "racchiusa in una busta, sulla quale dovranno essere riportati gli elementi inerenti all'identificazione della gara ed alla denominazione della Ditta concorrente", e che tale busta dovesse essere racchiusa "in un plico sul quale dovrà risultare il nominativo della Ditta offerente, l'indirizzo dell'AMAT e l'indicazione dell'oggetto della gara: "LICITAZIONE PRIVATA PER LA PULIZIA GIORNALIERA DI LOCALI, UFFICI, SERVIZI IGIENICI E PERTINENZE VARIE DELL'AZIENDA CON VARIE DISLOCAZIONI NELL'AMBITO CITTADINO"".

Con il vizio indicato sub 1) del ricorso e della narrazione in fatto che precede, la ricorrente afferma che la mancata indicazione dell'oggetto della gara non sarebbe veritiera.

La difesa dell'AMAT ha però depositato in giudizio una fotocopie della busta, dalla quale si può rilevare che l'indicazione espressamente richiesta dalla lettera di invito, era stata correttamente riportata sul plico esterno, mentre la busta contenente l'offerta riportava unicamente la indicazione "offerta-economica" contenente il prezzo globale e i prezzi unitari dei lavori da eseguire".

In assenza di controdeduzioni della ricorrente, può quindi concludersi che l'offerta in questione fosse effettivamente difforme dalle previsioni della lettera di invito.

Il vizio in esame è perciò infondato.

Con il vizio indicato sub 2), la ricorrente sostiene che la previsione inosservata sarebbe, comunque, irrilevante, in quanto pretestuosa ed illogica, poichè tutto ciò che si trova all'interno del plico perviene nelle mani del funzionario aggiudicante solo in seguito all'apertura del plico ed è automaticamente ricollegabile alla gara.

La censura, implica l'impugnazione della clausola della lettera di invito, che richiedeva l'indicazione dell'oggetto della gara anche sulla busta interna.

Tale clausola non è stata indicata nell'epigrafe del ricorso; tuttavia, che essa sia compresa nell'oggetto dell'impugnazione è desumibile dal testo complessivo, e, allo stesso modo, il parametro di legittimità che si assume violato, può essere individuato nei principi di logicità che regolano l'attività amministrativa.

Il vizio, dunque -contrariamente a quanto eccepito dalle difese dell'AMAT e della controinteressata Universal Service s.r.l.- si sottrae ad una pronuncia di inammissibilità per omessa impugnazione di atto presupposto, e per genericità.

Tuttavia, è infondato.

Deve infatti ritenersi che la richiesta inosservata non risponde ad un vuoto formalismo, ma trova la sua ragion d'essere nell'interesse ad un lineare ed ordinato svolgimento delle operazioni di gara.



DR

La verifica della documentazione prodotta, a seguito dell'apertura dei plichi, può richiedere diverse sedute della commissione esaminatrice, tanto più se le ditte invitate siano numerose (come nel caso in esame: 64). Pertanto, l'indicazione sulla busta interna, nel frattempo estratta dal plico generale, serve ad evitare qualsiasi perplessità e a prevenire disguidi che potrebbero sorgere nel corso dei lavori in ordine alla inerenza ad una determinata procedura delle offerte contenute in buste prive di adeguata indicazione. Nel caso in esame, poi, le due licitazioni (per la pulizia degli uffici, e per quella degli autobus) erano state indette per lo stesso giorno, a distanza di un ora, e prevedevano la partecipazione delle stesse imprese.

In conclusione, l'onere in questione non può ritenersi irrilevante e pretestuoso, bensì riconducibile all'interesse dell'Amministrazione di evitare il concreto pericolo di confusione delle buste-offerta attinenti alle due diverse gare.

L'infondatezza del vizio in esame, determina l'infondatezza dell'intero ricorso, stante la idoneità del rilievo attinente alla mancata indicazione dell'oggetto della gara sulla busta, a sorreggere l'esclusione impugnata. Peraltro, anche il secondo rilievo appare fondato.

Avverso di esso la ricorrente deduce il vizio sub 3) -errore e travisamento dei presupposti e difetto di motivazione-, assumendo che il certificato del Tribunale relativo all'assenza di procedure concorsuali da essa presentato era conforme alle previsioni del bando, e comunque dal provvedimento di esclusione non sarebbe desumibile in che cosa consistesse la pretesa "non conformità" del certificato.

L'esame della fotocopia del certificato depositata in giudizio dalla difesa dell'AMAT, evidenzia che il certificato conteneva una aggiunta mediante interlineatura -peraltro diversa per caratteri dattilografici, rispetto al resto del documento- relativa ad una attestazione di importanza sostanziale alla luce di quanto richiesto dalla lettera di invito, cioè l'assenza di procedure concorsuali nell'ultimo quinquennio.

La difesa della ricorrente non ha contestato la fedeltà all'originale della fotocopia depositata, nè ha ulteriormente argomentato censure, una volta evidenziatasi la portata della non conformità del certificato.

Il Collegio osserva che, ai sensi dell'art. 13 della legge 15/1968, le correzioni agli atti pubblici vanno effettuate mediante richiamo in calce, senza cancellare la parte sostituita.

Cosicchè, il certificato in questione non attesta chiaramente i fatti da documentare, in quanto proprio l'irregolarità formale evidenziata ingenera fondati dubbi sul contenuto della attestazione in ordine ad un elemento essenziale ai fini della partecipazione alla gara.

Correttamente, dunque, il certificato è stato ritenuto non conforme dalla commissione esaminatrice.

Nè può assumere rilievo l'insufficiente motivazione derivante dalla omessa indicazione del tipo di non conformità riscontrata, stante la natura oggettiva e non disponibile del vizio del certificato, che pertanto non avrebbe comunque potuto essere regolarizzato, nè ritenuto valido.

In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto.



3. Quanto al terzo ricorso (n. 911/1988), deve rilevarsi che, dopo la pressochè immediata interruzione del rapporto da parte della aggiudicataria Ditta Lux, ed il tentativo (a quanto pare, infruttuoso) di affidare il servizio alla impresa seconda classificata (cfr. deliberazione n. 380 in data 17/12/1987), con deliberazione n. 106 in data 24/3/1988 la commissione amministratrice dell'AMAT ha deciso di gestire direttamente il servizio di pulizia degli autobus, "con il ricorso alle liste di collocamento per l'assunzione di personale da adibire ai compiti di pulizia". Con deliberazione n. 221 in data 14/7/1988, la commissione esaminatrice dell'AMAT ha poi provveduto a revocare formalmente la deliberazione n. 332/1987.

Non risulta che la ricorrente abbia impugnato detti atti.

Ciò stante, l'interesse della ricorrente alla decisione deve ritenersi venuto meno, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza prevalente, e vengono liquidate come da dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, prima sezione, riuniti i ricorsi in epigrafe, respinge i ricorsi n. 164/1988 e n. 710/1988, e dichiara improcedibile il ricorso n. 991/1988.

Condanna la ricorrente al pagamento delle somme di £. 2.000.000 (due milioni) in favore dell'AMAT e di £. 1.000.000 (un milione) in favore della Universal Service s.r.l.



PR

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Amministrazione.

Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 5 dicembre 1995.

Dott. Amedeo Urbano - Presidente

Amedeo Urbano

Dott. Pierfrancesco Ungari - Componente, estensore.

Pierfrancesco Ungari

Publicata mediante deposito in

Segreteria il **23 MAR. 1996**

(Art. 53 Legge 17 aprile 1982 n. 186)



IL SEGRETARIO
(Ins. Domenico Antonino)

[Signature]

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

E' copia conforme che si rilascia per la prima volta in forma esecutiva a favore di elli' AHAT Tzanti

ed a richiesta dell'Avv. Vincenzo Caputo Tamborelli

Bari, addì **27 MAR. 1996**



IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

Collaboratore di Cancelleria

(Ins. Domenico ANTONINO)

[Signature]

PER COPIA CONFORME

Bari, li

27 MAR. 1996



IL SEGRETARIO
(Ins. Domenico Antonino)

[Signature]